



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

ATTUALITA' NORMATIVE

RIFORMA DELLE PROFESSIONI

PARAMETRI

IL FILTRO IN APPELLO

(gli approfondimenti dell'ufficio studi)

Roma, 4 settembre 2012

Dossier di analisi a cura

dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

*La presente pubblicazione è stata realizzata da
Giuseppe Colavitti (coordinatore), Gianluca Bertolotti,
Nicola Cirillo, Marina Chiarelli, Silvia Izzo,
Francesca Mesiti, Angelo Schillaci.*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Ufficio studi

INDICE

1) Criticità e vizi del D.P.R. 137/2012	1
2) Tirocinio professionale	8
3) Disposizioni sul procedimento disciplinare	15
4) Albo unico nazionale	19
5) Sulla permanenza del potere di opinamento parcelle in capo ai COA e sui relativi criteri di giudizio	23
6) Criticità e vizi del D.M 140/2012	25
7) Le modifiche apportate al codice di procedura civile in materia di appello e di ricorso per cassazione	39



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

LE CRITICITÀ DEL DPR 137/2012 E I PROFILI DI DUBBIA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE

SOMMARIO: *Premessa: l'impugnabilità del DPR e la questione della legittimazione del Consiglio nazionale forense 1. La torsione autoritaria del regolamento in delegificazione. 2. L'imputazione al ministro dei poteri autorizzatori. 3. I vizi di legittimità: la violazione di legge e l'eccesso di potere per irragionevolezza. 4. I dubbi di legittimità costituzionale della peculiare delegificazione, con particolare riferimento alla violazione del principio delegatus delegare non potest. 5. Conclusioni di sintesi.*

Premessa: l'impugnabilità del DPR e la questione della legittimazione del Consiglio nazionale forense.

Mentre l'atto di ridefinizione della geografia giudiziaria è un decreto legislativo, e cioè una fonte primaria non direttamente impugnabile (occorrerà semmai attendere i provvedimenti attuativi ed impugnare quelli di fronte al TAR, eccependo eventualmente l'incostituzionalità del decreto legislativo, con particolare riferimento alla violazione dei criteri di delega, alcuni dei quali dichiaratamente pretermessi dal Governo), molto più piana si presenta la questione della eventuale impugnabilità del DPR 137/2012. Trattasi di regolamento (fonte secondaria) certamente impugnabile di fronte al TAR, per vizi autonomi o per vizi che l'atto dovesse ripetere dalla legge di autorizzazione, la quale potrebbe essere affetta da profili di illegittimità costituzionale, come si illustrerà a breve. Di fronte allo stesso giudice potrà essere eccepita l'eventuale incostituzionalità della normativa di autorizzazione (art. 3, comma 5, legge 148/2012).

Del pari pacifica è la questione della possibilità di impugnare il decreto ministeriale recante i parametri. Anche in questo caso si tratta di un atto regolamentare (decreto ministeriale) il cui giudice naturale è il TAR Lazio.

Quanto alla legittimazione processuale del Consiglio nazionale, del pari non dovrebbero ricorrere dubbi di sorta: in molti casi, come si vedrà dai possibili vizi più avanti illustrati, il CNF agirebbe per far valere competenze proprie dell'organo (è il caso dell'esercizio del potere regolamentare sulla formazione permanente, che la legge conferisce ai CN, ma il DPR sposta sostanzialmente in capo al ministro, con il meccanismo del parere vincolante). In altri casi, il CNF agisce nell'interesse della categoria. Gli ordini professionali sono pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza come enti legittimati ad impugnare non solo atti lesivi delle proprie attribuzioni, ma anche atti lesivi degli interessi della categoria. In questo senso, inequivocabilmente, la suprema magistratura civile¹. Anche la Corte costituzionale ha riconosciuto tale posizione rappresentativa, ai fini dell'ammissione

¹ Cassazione civile sez. I, 22 marzo 1993, n. 3361 in *Giur. it.*, 1994, I, 1, 1226 e ssg..



in giudizio proprio del CNF - tra l'altro in un caso dove difettava il requisito della effettiva costituzione dell'ente nel giudizio a quo, e quindi in deroga ai principi generali. Nella decisione n. 171/1996, si ammette l'intervento del Consiglio nazionale forense nel giudizio di legittimità costituzionale relativo alla nota vicenda dell'astensione collettiva degli avvocati. Un passaggio della decisione merita di essere ricordato, nell'economia del presente ragionamento: "questa Corte ha già chiarito con specifico riferimento alla materia disciplinare (sentenza n. 114 del 1970) che il Consiglio nazionale forense tutela un interesse pubblicistico, ragione per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rappresentanza sia delle diverse articolazioni associative, altrimenti prive d'un canale di comunicazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad alcuna associazione". Di conseguenza, la Corte ritiene di confermare l'orientamento già espresso anche in altre occasioni (cfr. sentenza n. 456 del 1993), con la conclusione che è del tutto ammissibile l'intervento del Consiglio nazionale forense, giacché si tratta di questioni inerenti allo statuto degli avvocati e procuratori, il cui esito non è indifferente all'esercizio delle attribuzioni dello stesso Consiglio (cfr. sentenze nn. 421 del 1995 e 315 del 1992)".

Sia nel caso di impugnativa del DPR, sia in quello di impugnativa del DM parametri, potrà valutarsi l'opportunità di un'impugnativa anche da parte di ordini locali, nonché da parte di uno o più avvocati, per offrire un panorama completo degli interessi lesi e porre il ricorso al riparo da ogni rischio di inammissibilità, peraltro assai improbabile.

1. La torsione autoritaria del regolamento in delegificazione.

Nell'esercizio della potestà autorizzata l'assetto della regolazione della materia delle professioni ha subito una torsione in senso autoritario e dirigistico.

In alcuni casi le lettere da a) ad f) delle previsioni di rango primario devolvevano infatti a regolamenti dei Consigli nazionali il compito di definire la disciplina di dettaglio. Il caso più emblematico riguarda la materia della formazione permanente. I percorsi di formazione continua permanente a carico dei professionisti sono "predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali" (art. 3, comma 5, lett. b, DL 138/2011).

Nell'art. 7 comma 3 del DPR 137, il regolamento del consiglio nazionale necessita invece di un "parere favorevole" del ministro vigilante. Non siamo certo di fronte ad un semplice esercizio della funzione consultiva, bensì di fronte ad uno spostamento sostanziale dell'imputazione dell'atto. Se manca l'assenso del Ministro vigilante, il parere non è emanato. Si tratta dunque di un atto non meramente accessorio, ma in grado di conformare l'atto oggetto di parere nei termini che l'autorità consultata ritiene congrui, pena l'adozione del regolamento stesso. Siamo molto vicini alla diretta attribuzione al Ministro del potere decisorio, con la variante che, nel caso considerato, non saranno gli uffici ministeriali a redigere materialmente i testi, ma saranno i consigli nazionali degli ordini, la cui volontà però dovrà fare i conti con quella superiore del Ministro. Si tratta sostanzialmente di una riduzione dell'autonomia ordinistica, che affonda le sue radici nella protezione costituzionale delle formazioni sociali, nei termini di una strumentalità diretta al Ministro vigilante.



Il testo è infarcito di riferimenti ai pareri vincolanti del Ministro. Ogni volta che si dà (apparentemente) spazio alla autonomia dell'ordine, attraverso un regolamento del consiglio nazionale, si corre da quest'atto di un parere vincolante del ministro. Ve ne sono ben sei, che val la pena ricordare:

- 1) in materia di tirocinio, il consiglio nazionale dovrà adottare, “previo parere vincolante del ministro vigilante”, un regolamento recante “criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa” sulla base dei quali il consiglio dell'ordine territoriale potrà eventualmente autorizzare un professionista ad accogliere un numero di tirocinanti oltre il limite ordinario di tre (art. 6, comma 3);
- 2) ancora in materia di tirocinio, il consiglio nazionale dovrà adottare un regolamento disciplinante i corsi di formazione cui sono sottoposti i tirocinanti, “previo parere favorevole del ministro vigilante”, entro un anno dall'entrata in vigore del DPR (art. 6, comma 10);
- 3) in materia di formazione permanente, con riferimento al regolamento di cui si è detto (art. 7, comma 3);
- 4) ancora in materia di formazione permanente, i consigli nazionali possono adottare “regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti”, con i quali individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore (art. 7, comma 4);
- 5) in materia di procedimento disciplinare, “i criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante” (art. 8, comma 3);
- 6) ancora in materia disciplinare, onde procedere alla articolazione in sezioni disgiunte per le attività amministrative e per quelle disciplinari, “i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante (art. 8, comma 8).

2. L'imputazione al ministro dei poteri autorizzatori.

Persino quando il Consiglio nazionale deve autorizzare associazioni di iscritti e altri soggetti ad effettuare attività di formazione permanente, deve rivolgersi al ministro per ottenere il fatidico “parere vincolante” (art. 7, comma 2). Lo stesso dicasi per le autorizzazioni ad organizzare corsi di formazione destinati ai tirocinanti (art. 6, comma 9). In questi casi l'eccesso di centralismo sfiora davvero la assoluta irragionevolezza, e dimostra la carenza di conoscenza, in capo al regolatore, del fenomeno regolato. Chi conosce anche superficialmente le dimensioni quantitative delle attività di formazione continua ed aggiornamento poste in essere da soggetti pubblici e privati a vantaggio degli iscritti negli albi non può dubitare che, anche ove si voglia conformare in termini autorizzatori la verifica di qualità della formazione, sia opportuno lasciare la funzione di accreditamento al livello locale, piuttosto che assumerla in capo al consiglio



nazionale, e, nei fatti, atteso il parere appunto vincolante, allo stesso ministro della giustizia, in totale dispregio peraltro del principio di sussidiarietà, oltre che del principio di buon andamento dell'amministrazione. Si tratterebbe di migliaia di autorizzazioni ogni anno.

3. I vizi di legittimità: la violazione di legge e l'eccesso di potere per irragionevolezza.

Ora, laddove il regolamento è previsto dalla legge di autorizzazione, come nel caso del regolamento sulla formazione permanente, non pare vi sia spazio per un parere vincolante del ministro, senza commettere una evidente violazione di legge, giacché è la stessa legge di autorizzazione a conferire all'autonomia ordinistica la regolamentazione della materia, mentre il procedimento definito dal regolamento sposta nella sostanza in capo al ministro il potere regolamentare.

Laddove il regolamento non è previsto dalla legge di autorizzazione, si possono riproporre i dubbi circa la violazione del principio *delegatus delegare non potest*², di cui si dirà a breve, quando si è descritta la fragilità e l'abnormità del processo di delegificazione realizzato.

Il profluvio di autorizzazioni ministeriali conduce invece con tutta probabilità al vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, essendo impossibile che il sistema possa funzionare a regime.

4. I dubbi di legittimità costituzionale della peculiare delegificazione, con particolare riferimento alla violazione del principio delegatus delegare non potest.

Ancor più gravi sono i dubbi posti dalla produzione degli effetti della clausola abrogativa introdotta nel meccanismo di delegificazione dal decreto *Salva Italia*. Come si è visto, la novità di gran lunga più significativa che marca la maggiore distanza rispetto all'assetto normativo precedente è quella che riguarda il procedimento disciplinare. Il sistema basato sulle funzioni disciplinari esercitate dai consigli locali dell'ordine e dai consigli nazionali (che non operano in veste giurisdizionale) è definitivamente abrogato a partire dal 13 agosto 2012. Tuttavia il nuovo sistema basato sulla differenziazione degli organi disciplinari ed amministrativi è tutt'altro che operativo. Il regolamento si è limitato ad indicare che sarà il presidente del tribunale a nominare i componenti gli organi disciplinari, ma secondo criteri individuati da ciascun consiglio nazionale, *rectius* di fatto dal ministero della giustizia, visto che sul testo proveniente dall'ordine l'organo politico renderà un parere vincolante. Il regolamento dovrebbe vedere la luce entro tre mesi, e fino all'insediamento dei nuovi organi, "le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti", recita

² "Il principio *delegatus delegare non potest* può trovare rigorose applicazioni solo nel campo del diritto pubblico, salvo le espresse deroghe legislative, ma non opera nel campo del diritto privato, dove, se non è ammessa la delega di determinate potestà o attribuzioni (ad es. potestà dei genitori), è tuttavia consentito il conferimento di singoli poteri rappresentativi nel rapporto con i terzi; conseguentemente, l'amministratore di una società di capitali può conferire la rappresentanza per singoli atti da compiersi nei confronti dei terzi, salvi i limiti di cui all'art. 2381 e quelli previsti nell'atto costitutivo e nello statuto sociale", Cass. civ., 23-04-1980, n. 2663, in Riv. Notar., 1980, 1590.



il comma 10 dell'art. 9 del dpr 137/2012. La norma è chiaramente volta a stabilire che il vecchio sistema disciplinare sia prorogato fino alla piena operatività del nuovo modello, e in questo senso è confortata dal comma 11 del medesimo articolo, che dispone che “Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”. Ma siamo sicuri che questa soluzione sia al riparo da dubbi? Come va inteso il riferimento alle disposizioni vigenti? In assenza di ulteriori precisazioni, il riferimento dovrebbe intendersi alle disposizioni vigenti al momento dell'entrata in vigore del DPR, e cioè al giorno 15 agosto 2012³. Ora, sulla base della clausola abrogativa voluta dal Governo Monti, le disposizioni normative integranti i vari ordinamenti professionali “in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g) sono abrogate (...) in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012”. Quindi le norme che disciplinano la composizione dei consigli locali dell'ordine e dei consigli nazionali che operano in veste amministrativa sono state abrogate il 13 agosto, ed è assai dubbio che il citato comma 10 dell'art. 8, DPR cit., entrato in vigore il 15 agosto, abbia la forza attiva necessaria a farne “rivivere” e prorogarne la vigenza. Non tanto per la soluzione di continuità che si è comunque venuta a creare, quanto per il fatto che pur sempre di norma secondaria si tratta, anche se resa nell'ambito di un procedimento di delegificazione. A ben vedere il problema nasce proprio dalla clausola abrogativa prevista dal Governo Monti con un termine finale. Se questa forzatura non fosse stata compiuta, la soluzione più semplice, anzi l'unica plausibile, e cioè la prosecuzione delle attività disciplinari degli organi in carica sarebbe stata forse più facilmente raggiungibile. Normalmente, nel procedimento di delegificazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, legge 400 del 1988, l'effetto abrogativo delle norme primarie originarie si verifica se e quando è adottato il regolamento delegato, e nell'ambito dello spazio materiale occupato dalle disposizioni del regolamento. A dire il vero la lettera della previsione generale di cui alla legge del 1988 che disciplina l'attività di governo è chiara nell'affermare che l'effetto abrogativo non è nella disponibilità del regolamento, quanto al momento in cui si verifica: per il comma 2 dell'art. 17, l'effetto abrogativo si verifica “con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari”. Per cui si potrebbe ritenere che al regolamento delegato non sia mai concesso di disporre della vigenza delle norme primarie contrastanti, a meno che non vi sia una norma di legge parimenti (come quella su riportata della legge 400) di rango primario che deroghi alla regola generale. Per aversi un procedimento indenne da dubbi il legislatore avrebbe dovuto prevedere fin dalla legge di autorizzazione che l'abrogazione delle norme contrastanti (nel caso di specie, quelle relative alla costituzione dei consigli dell'ordine come organi disciplinari) si sarebbe verificata solo con l'insediamento dei nuovi organi disciplinari. Così non è stato: nella legge di autorizzazione il legislatore del decreto Salva Italia ha espressamente richiamato la disciplina generale di cui all'art. 17 comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede una diversa modulazione degli effetti abrogativi, mentre è stato il Governo in sede di

³ Il regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2012, assumendo la seguente numerazione: DPR 7 agosto 2012, n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.



esercizio della potestà normativa autorizzata a far sì che sia la stessa fonte regolamentare a prolungare nel tempo la vigenza delle “vecchie” norme. Con ciò esponendo tutto il procedimento a pesanti dubbi di effettiva tenuta: il comma 10 dell’art. 8 del DPR potrebbe essere considerato affetto dal vizio di violazione di legge, per aver violato sia l’art. 17, comma 2, legge 400 del 1988 (che prevede come l’effetto abrogativo scatti al momento dell’entrata in vigore del regolamento, e non in altri momenti), che l’art. 3, comma 5, DL 138/2012 (come modificato dal DL Cresci Italia), che prevede che l’effetto abrogativo scatti in ogni caso al 13 agosto 2012.

Pare proprio potersi dire che la versione definitiva del regolamento delegato, seppur migliorata rispetto alla prima, confermi le valutazioni di chi ha ritenuto fin dal principio che il Governo si fosse incamminato lungo una strada molto insidiosa forzando in questo modo i caratteri dell’istituto della delegificazione⁴. Non era una strada obbligata, ovviamente: per evitare i rischi indicati il regolamento avrebbe dovuto recare norme immediatamente produttive di effetti, e non bisognose di ulteriori regolamenti attuativi, in tutti i casi in cui la legge di autorizzazione non prevedeva espressamente tale soluzione. *Delegatus delegari non potest*. In tema di formazione permanente, ad esempio, è la legge di autorizzazione, nella lettera b dell’art. 3 comma 5, a prevedere espressamente dei regolamenti attuativi dei Consigli nazionali. Così non è per la lettera f, che si occupa del procedimento disciplinare. In quel caso non sono previsti regolamenti ulteriori. è difficile non revocare in dubbio che l’affidamento ai Consigli nazionali del potere di definire i criteri per la nomina dei consigli di disciplina sia avvenuto in modo pienamente legittimo. Né cambierebbe le cose un rimedio peggiore del male, e cioè l’avocazione al Ministero del potere di adottare il regolamento. A parte il fatto che a bene vedere, la disciplina attuale già sposta in capo al ministro il momento decisionale giacché prevede un parere vincolante, un decreto ministeriale incorrerebbe nei medesimi vizi di violazione della lett. f dell’art. 3, comma 5, e di violazione del principio *delegatus delegari non potest*. Il punto è un altro: solo una legge di autorizzazione che avesse modulato nel tempo e scandito diversamente e con maggiore accortezza gli effetti abrogativi avrebbe garantito da ogni possibile dubbio. Oppure sarebbe bastato, come detto, conformare la legge di autorizzazione e conseguentemente il regolamento delegato in termini più congeniali al rapporto tra fonti del diritto configurato dall’ordine costituzionale, con un effetto abrogativo non previsto in una data fissa, ma subordinato all’adozione del regolamento, che avrebbe dovuto sostituire integralmente la disciplina incorso di abrogazione, senza regolamenti a cascata di assai dubbia legittimità.

Vi è dunque da chiedersi, in termini ancora più generali se una legge di autorizzazione scritta nel modo che abbiamo delineato, non sia di per sé incostituzionale, proprio per non avere previsto una corretta sequenza degli effetti abrogativi, rischiando di creare gli inconvenienti che abbiamo esaminato, con danno del principio di certezza del diritto, del principio di buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) giacché il rischio è quello di bloccare l’esercizio delle funzioni disciplinari degli ordini professionali, e probabilmente in sospetto vizio di ragionevolezza. Si può condividere o meno lo spirito delle riforme in essere: quello che è certo è che non pare che il mondo delle professioni avesse necessità di trovarsi di fronte ad un quadro normativo così

⁴ Si vedano le dichiarazioni del Presidente Alpa, e il dossier dell’Ufficio studi n. 6/2012.



complesso e così instabile, e ciò proprio con riguardo alle funzioni più delicate che gli ordini svolgono.

5. Conclusioni di sintesi

1. IL DPR 137/2012 è atto impugnabile di fronte al TAR.
2. IL DPR può essere impugnato dal CNF, sia per difendere competenze proprie dell'ente, sia in rappresentanza degli interessi della categoria. Può essere altresì impugnato da uno o più Consigli dell'ordine e da singoli avvocati.
3. I vizi dell'atto sono molteplici. Vi sono sia vizi autonomi, con particolare riferimento ai casi in cui il DPR interviene su materie non previste dalla legge di autorizzazione, e a quelli nei quali interviene violando la legge di autorizzazione, sia vizi derivati dalla probabile incostituzionalità di alcune misure della legge di autorizzazione.
4. Oltre alla spoliazione dell'autonomia ordinistica rappresentata dalla presenza di pareri ministeriali vincolanti sui regolamenti, del tutto irragionevole si prospetta l'accentramento dei poteri autorizzatori in capo al Ministro, nell'ambito delle materie del tirocinio e della formazione permanente.
5. Sul piano più generale appare assai fragile il meccanismo per cui il regolamento delegato delega ad altri regolamenti attuativi la definizione delle singole discipline, in violazione del principio *delegatus delegare non potest*.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Art. 6

(TIROCINIO PER L'ACCESSO)

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

- a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;
- b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
- c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonchè quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 10

(Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso)

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno.

4. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

5. In attuazione del presente decreto, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

6. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Art. 6 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 7/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

SOMMARIO: **1.** *La disciplina attuale del tirocinio professionale alla luce della legge 24 Marzo 2012 n. 27.* - **2.** *Il tirocinio professionale come disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.* - **3.** *Art. 10 del D.P.R. - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l’accesso.* - **4.** *Profili operativi: A) Decorrenza e durata. B) Applicazione delle nuove regole ai tirocini in corso.*

1. La disciplina attuale del tirocinio professionale alla luce della legge 24 Marzo 2012 n. 27.

La disposizione di cui all’art. 9, comma 6, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 Marzo 2012, n. 27, in materia di tirocinio professionale anticipa la previsione, contenuta nell’art. 3, comma 5 del d.l. n. 138/2011, convertito in legge n. 148/2011, della riduzione della durata massima del tirocinio a diciotto mesi; dispone, inoltre, che i primi sei mesi possano essere svolti anche nel corso degli studi universitari nonché, al termine degli stessi, presso pubbliche amministrazioni.

2. Il tirocinio professionale come disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. recante “Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

Il D.P.R. n. 137/2012 recante “*Riforma degli ordinamenti professionali in attuazione dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 Agosto 2012 e pubblicato in G.U. n. 189 del 14 agosto 2012, all’art. 6 disciplina le modalità di esplicazione del tirocinio formativo per accedere alle professioni.

In particolare è previsto che il tirocinio è obbligatorio allorquando previsto dai singoli ordinamenti professionali e, ove ciò sia, non può essere svolto per più di diciotto mesi.

Inoltre al **comma 1** dell’articolo in parola, attraverso la tecnica della definizione legislativa, viene previsto che il tirocinio debba consistere nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, al fine di conseguire le capacità necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione.

Al **comma 2** è previsto che presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4 secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall’ordinamento universitario.



Al **comma 3** viene previsto che il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo e non può assumere la funzione *de qua* per un numero superiore a tre praticanti in contemporanea⁵.

Incombe su questi l'obbligo di assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità.

Il **comma 4** disciplina le modalità attraverso le quali il tirocinio deve essere svolto.

In particolare è previsto che il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione; può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria.

È prevista, quindi, la possibilità che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possano stipulare convenzioni per regolare i reciproci rapporti.

Possono essere stipulate, altresì, analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea.

Al **comma 5** viene contemplata la possibilità di svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano le modalità e gli orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento.

In questo caso incombe sul locale consiglio dell'ordine o collegio l'obbligo di vigilare il rispetto delle prescrizioni di cui al periodo che precede.

Il **comma 6** si occupa della qualificazione giuridica del rapporto tra affidatario e tirocinante.

In particolare viene previsto che il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il **comma 7** prevede che l'interruzione ingiustificata del tirocinio per oltre tre mesi comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando, invece, ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

Al **comma 8** viene prevista l'estensione ai tirocinanti degli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti nonché l'assoggettamento al medesimo potere disciplinare.

⁵ L'affidatario può, però, comunque essere autorizzato a seguire e un numero di tirocinanti, contemporaneamente, in numero superiore a tre allorché gli venga consentito dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.



Al **comma 9** è previsto che il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi.

I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti previa autorizzazione da parte dei consigli nazionali degli ordini o collegi. In quest'ultimo caso è previsto che i consigli nazionali o collegi, allorché deliberano di autorizzare i corsi *de quibus*, debbano trasmettere motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

Al **comma 10** è previsto che il consiglio nazionale dell'ordine o collegio debba disciplinare con regolamento (da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del D.P.R.): **a)** le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale; **b)** i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione; **c)** la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore; **d)** le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

Secondo quanto previsto dal **comma 11**, il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del precedente comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

Al **comma 12** viene previsto l'obbligo di rilascio della certificazione di compiuta pratica da parte del consiglio dell'ordine o collegio presso il quale il tirocinio è stato svolto. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni, dal momento in cui è stato rilasciato, senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

Al **comma 13** è prevista la possibilità di attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale da parte delle regioni nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione.

Il **comma 14** prevede che le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

3. Art. 10 del D.P.R. - Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Il Capo II del D.P.R. reca disposizioni concernenti gli avvocati ed in particolare in merito al tirocinio all'art. 10 reca disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso.

Al **comma 1** viene previsto che, salvo quanto disposto dall'articolo 6, commi 3 e 4, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal ministro della giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di dodici mesi.

Al **comma 2** che il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

Il **comma 3** contempla la possibilità che il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, possa essere valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno, fermo restando che comunque il tirocinante debba svolgere la pratica per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o presso l'avvocatura dello stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.

Al **comma 4** è prevista la possibilità che il praticante possa, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intende proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine è competente ad autorizzare il trasferimento dopo aver valutato i motivi che lo giustificano e a rilasciare al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto.

Il **comma 5** prevede che l'attività di praticantato possa essere svolta presso gli uffici giudiziari e dovrà essere disciplinata con regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti gli organi di autogoverno delle magistrature e il consiglio nazionale forense. I praticanti presso gli uffici giudiziari possono assistere e coadiuvare i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. Fino all'emanazione del decreto di cui al primo periodo, continua ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del praticantato vigente al momento di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede che il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.



4. Profili operativi.

A) Decorrenza e durata. Tirocinio durante gli studi, o presso pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.R., presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Si deve, pertanto, ritenere che il tirocinio abbia decorrenza dal momento in cui sia stata deliberata dal consiglio dell'ordine la iscrizione del futuro praticante nel registro apposito.

Senza la convenzione quadro tra il CNF e il MIUR non è operativa la previsione per la quale lo svolgimento di parte del tirocinio (un semestre) può avvenire in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea; del pari è necessaria una convenzione tra il CNF ed il Ministro per la pubblica amministrazione affinché il tirocinio, all'esito del corso di laurea», possa essere svolto presso pubbliche amministrazioni.

B) Applicazione delle nuove regole ai tirocini in corso.

Il comma 14 prevede che le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 137/2012 si applichino ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in parola (**fermo quanto già previsto** dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Ne consegue che la riduzione del periodo di tirocinio a 18 mesi è immediatamente operativa anche per i tirocini in corso, trovando la propria fonte in una disposizione del decreto legge Cresci Italia qui **espressamente richiamata**, ed oggetto dell'interpretazione fornita dal Ministero della giustizia con circolare in data 4 luglio 2012. Le altre prescrizioni (ad esempio la necessità che il dominus abbia almeno cinque anni di iscrizione nell'albo) che trovano la propria fonte nel DPR 137/2012 si applicano invece ai tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012.

Sulla applicazione della riduzione della durata del tirocinio anche ai tirocini in corso al momento dell'entrata in vigore del Decreto legge Cresci Italia, non possono peraltro non ricordarsi le contrastanti interpretazioni fornite dal Ministero⁶.

⁶ In particolare con il parere espresso il 14 Maggio 2012 l'Ufficio Legislativo presso il Ministero aveva dedotto la impossibilità dell'applicazione della disciplina prevista dall'art. 9 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 Marzo 2012, n. 27, ai tirocini che avevano avuto inizio prima della entrata in vigore della legge; pur tuttavia con circolare del 4 Luglio 2012 della Direzione Generale della Giustizia Civile presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che qui si intende integralmente richiamata, veniva sostenuto che le nuove norme si applicassero ai tirocini che avevano già avuto inizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Tale contraria interpretazione veniva giustificata sulla palese disparità di trattamento nell'accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio.



ART. 8

Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

- 1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.*
- 2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.*
- 3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede e' composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.*
- 4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.*
- 5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.*
- 6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.*
- 7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.*
- 8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.*
- 9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.*
- 10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.*
- 11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.*
- 12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.*
- 13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.*



14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

**Scheda di approfondimento critico sull'art. 8 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137
recante “disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate
diverse da quelle sanitarie”**

1. L'art. 8 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (*Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali*) reca disposizioni sul procedimento disciplinare in attuazione della delega di cui all'art. 3, co. 5, lett. f), del decreto legge 13 agosto, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 148 del 2011, in base alla quale: “(...) *gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di Consigliere dell'Ordine territoriale o di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di disciplina nazionali e territoriali*”.

2. Il comma 2 dell'art. 8, DPR cit., dispone che i Consigli di disciplina territoriale sono composti da un numero di membri pari a quello dei Consiglieri che “(...) *secondo i vigenti ordinamenti professionali svolgono funzioni disciplinari nei Consigli dell'ordine (...) presso cui sono istituiti*”. Il secondo periodo del comma 2 si riferisce ad un'altra entità, *il collegio di disciplina*, affermando che “ *i collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri(....)*”. Si tratta di disposizione oscura. Ne dovrebbe derivare che, ferma restando la composizione plenaria dei Consigli di disciplina, dove il numero dei componenti è replicato da quello dei componenti il COA di riferimento, l'organo disciplinare operi per il tramite di Collegi composti da tre consiglieri.

3. Il terzo comma, in primo luogo, ribadisce la regola espressa nell'art. 3, comma 5, lett. f), cit. secondo cui sussiste incompatibilità tra la carica di Consigliere dell'ordine e quella di Consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina territoriale. Sebbene sembri - alla luce della lettera della norma regolamentare, ma ne circoscrive la portata ritagliando un'ipotesi di incompatibilità relativa (per la quale dunque, ad esempio, un Consigliere dell'Ordine di Roma potrebbe essere membro del Consiglio di disciplina territoriale istituito presso il Consiglio dell'Ordine di L'Aquila). Si segnala al riguardo che la lett. f) dell'art. 3, comma 5, Legge cit., prevede invece (più seccamente) che “La carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali”.

4. Ai sensi del comma 4 “*Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica*”.

La previsione *de qua* rimanda dunque al regolamento del Consiglio nazionale la scelta circa la presenza o meno, tra i componenti il Consiglio di disciplina, di “esterni” (i “non iscritti all'albo”). È probabile che il Governo abbia inteso lasciare all'autonomia delle categorie tale opzione, a meno



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

che il Ministro non si riservi una facoltà di decisione al riguardo, considerato che anche su questo regolamento, come su tutti gli altri, deve fornire un parere vincolante⁷.

5. Nel terzo comma dell'art. 8 si afferma, ancora, che *“i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriale sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante”*

6. Per la professione forense resta fermo il precedente sistema di impugnativa delle decisioni disciplinari avanti il Consiglio nazionale forense nella sua attuale composizione. Le disposizioni in commento non sono estensibili, infatti, al Consiglio nazionale forense, che esercita funzioni giurisdizionali quale giudice speciale precedente alla Costituzione.

7. Il comma 10 specifica che *“(…) fino all'insediamento dei Consigli di disciplina territoriali e nazionali (...) le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti”*. Ciò significa che la funzione disciplinare potrà ancora essere esercitata dai COA nelle forme attuali fino all'insediamento dei nuovi organi, dopo che il Consiglio nazionale forense avrà emanato il regolamento di cui al comma 3 contenente i criteri di formazione dell'elenco dei nominativi da sottoporre al presidente del tribunale per consentire la designazione di sua competenza, e il Ministro avrà fornito il suo parere vincolante. Il regolamento deve essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

8. In ogni caso la novella lascia inalterati le funzioni e i poteri del COA diversi da quelli disciplinari, quali, ad esempio, quelli legati alla gestione dell'albo come iscrizione e cancellazione d'ufficio. La riforma investe infatti solo la funzione disciplinare, non dunque le altre funzioni decisorie svolte dai Coa, comprese quelle svolte con la garanzia del contraddittorio (come appunto la cancellazione per il venir meno di un requisito di iscrizione).

9. Il comma 11 stabilisce che restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare, mentre i riferimenti *“ai Consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina”*. Il comma 12, infine, dispone che *“Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto*

⁷ L'ipotesi di un soggetto non iscritto all'albo non compare, invece, nel comma 9 dove vengono indicati i criteri per la nomina del presidente del Consiglio di disciplina nazionale, coincidente con il *“(…) componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo”*, dovendosi, quindi, concludere che dei Consigli di disciplina nazionali possono far parte solo iscritti all'albo. Ovviamente la previsione si riferisce ai Consigli nazionali che operano in veste amministrativa, e non al Consiglio nazionale forense.



necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette”.

10. Ci si deve poi chiedere in che termini si pone il rapporto tra i Consigli di disciplina e i Consigli dell'ordine; dovrebbe escludersi che sia stato costituito un nuovo ente pubblico non economico distinto ed autonomo rispetto al Consiglio dell'Ordine, apparendo più corretto ritenere si tratti di un'articolazione organica del Consiglio dell'Ordine dotata di speciale autonomia funzionale cui corrisponde una soggettività che l'abilita ad essere parte di rapporti processuali tramite il proprio rappresentante (il presidente cui si riferisce il comma 4). Per questo motivo l'organo disciplinare è costituito “presso” il Consiglio dell'ordine, e ne è in qualche modo una emanazione, anche se “mediata” attraverso la nomina disposta dal Presidente del Tribunale.

Questa conclusione ha un'evidente ricaduta pratica; trattandosi di un proprio organo, sarà il Consiglio dell'Ordine che dovrà farsi carico della regolamentazione del suo funzionamento dotandolo – ad esempio – di strutture e locali, nonché di quanto necessario a sostenere le relative spese. Né potrebbe essere altrimenti perché la norma, mentre istituisce i Consigli di disciplina, nulla dice circa il modo in cui essi possono far fronte agli oneri connessi alla loro attività (si pensi alla cancelleria, alla copisteria, alle trasferte a Roma nel caso di intervento nel procedimento d'appello, etc.) a differenza del Consiglio dell'Ordine che è dotato di potestà impositiva.

Conclusioni

- 1) L'esercizio della funzione disciplinare da parte dei COA prosegue al momento nelle stesse forme con le quali si è svolto fino ad ora.
- 2) Secondo le nuove norme, il Consiglio nazionale forense deve adottare un regolamento recante i criteri per la definizione delle rose dei candidati che i COA invieranno al Presidente del tribunale, ai fini della nomina dei componenti l'organo disciplinare. Sul regolamento si esprime con parere vincolante il Ministro della giustizia.
- 3) I candidati alla carica di componente i Consigli di disciplina non possono essere consiglieri dell'ordine di riferimento.
- 4) L'insediamento dei Consigli di disciplina presso i COA avverrà dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al punto n. 2 (non prima di 90 gg).
- 5) Restano ferme le regole vigenti in materia di impugnazione dei provvedimenti disciplinari di fronte al CNF.
- 6) Restano ferme le funzioni dei COA diverse da quelle disciplinari, come ad esempio quelle relative alla iscrizione o alla cancellazione nell'albo
- 7) I Consigli di disciplina sono qualificabili come organi dell'ente Consiglio dell'ordine.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ART. 3

(Albo unico nazionale)

“1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale”.

L'Albo unico nazionale e l'annotazione dei provvedimenti disciplinari

SOMMARIO: *1. Art. 3 Capo I - Disposizioni generali – 2. L'annotazione dei provvedimenti disciplinari: natura e caratteri del provvedimento. – 3. L'Albo unico nazionale. – 4. Conclusioni.*

1. Art. 3 Capo I - Disposizioni generali

La disposizione di cui all'art. 3 del D.P.R. 137/2012, approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2012 su proposta del Ministro della giustizia, in attuazione della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011 ed entrato in vigore il 15 agosto 2012, disciplina per la prima volta l'Albo unico nazionale e l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di tutti gli iscritti agli albi territoriali.

Il comma 1, nel ribadire la natura pubblica degli albi territoriali contenenti l'anagrafe di tutti gli iscritti (Art. 16 c.1 RdL 1578/1933, come integrato dall'art. 4 c. 3-bis L. 24/2010), introduce la novità della ulteriore e obbligatoria annotazione in essi dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

Il comma 2 stabilisce che presso il Consiglio Nazionale di ciascun ordine o collegio, è tenuto un albo unico, formato dall'insieme degli albi territoriali, i cui dati dovranno essere trasmessi a cura degli ordini e collegi, “senza indugio” telematicamente, ai fini dell'aggiornamento, al rispettivo Consiglio Nazionale.

2. L'annotazione dei provvedimenti disciplinari: natura e caratteri del provvedimento.

La novità più rilevante introdotta dal regolamento concerne la previsione che debbano essere riportati negli albi i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti. La norma fa chiaramente riferimento ai provvedimenti resi al termine di un procedimento disciplinare.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Le sanzioni disciplinari irrogabili per gli avvocati sono individuate dall'art. 40 della legge professionale R.D.L. 1578/1933, nelle cinque sanzioni formali (avvertimento e censura, che si traducono in una deplorazione del comportamento posto in essere dal professionista, senza nessuna incidenza sulla sua attività professionale) e sostanziali (sospensione, cancellazione e radiazione⁸, che impediscono in modo temporaneo oppure definitivo l'esercizio della professione di avvocato). Tali sanzioni sono tutte rese al termine di un procedimento disciplinare innanzi al competente Consiglio dell'Ordine ed esclude, ad esempio, l'annotazione di provvedimenti di carattere diverso, quale ad esempio la sospensione dall'esercizio della professione disposta dall'Agenzia delle Entrate in forza dall'art. 2, co. 5 del d.l. 138/2011, conv. in l. 148/2011 per violazioni della normativa fiscale. Si ritiene pertanto che attesa la natura di provvedimento disciplinare anche dell'avvertimento, anche questo debba essere conseguentemente annotato nell'albo⁹.

Con riferimento al provvedimento di sospensione cautelare, previsto dall'art. 43 comma 3° della L.P., trattasi di istituto che non può essere qualificato come una sanzione disciplinare in quanto non è adottato in funzione punitiva di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque di un comportamento non conforme alla dignità e al decoro professionale, a seguito dell'accertamento della responsabilità dell'iscritto.

Si ritiene pertanto che la sospensione cautelare non debba essere annotata nell'albo.

La norma non solo non specifica se l'obbligo di annotazione delle sanzioni disciplinari riguardi solo quelle definitive, ma neanche quali siano le modalità e la tempistica per l'annotazione. Considerati i gravi pregiudizi che potrebbero derivare al professionista dall'annotazione di una misura provvisoria, ovvero non definitiva, né esecutiva, si ritiene che siano soggetti ad annotazione solamente i provvedimenti disciplinari definitivi, adottati al termine di un procedimento concluso con decisione irretrattabile, non più soggetta ad impugnazione. Non può dimenticarsi, a tal proposito, l'effetto sospensivo dell'impugnazione del provvedimento disciplinare irrogato dal COA, il quale ne impedirebbe l'annotazione, posto che la sanzione può essere revocata o modificata dal CNF. Tale soluzione tutela da un lato l'interessato, la cui immagine potrebbe

⁸ I provvedimenti di sospensione e radiazione sono comunicati a tutti i Consigli dell'Ordine della Repubblica ed alle autorità giudiziarie del distretto a cui il professionista appartiene (art. 46 Regio Decreto Legge n. 1578/1933).

⁹ In particolare, per quanto concerne l'avvertimento è stato sostenuto che esso non configuri una vera e propria sanzione disciplinare.

In dottrina (cfr. E. RICCIARDI, *Lineamenti dell'ordinamento professionale forense*, 1990, 419,) è stato sostenuto che l'avvertimento non è dato in forma pubblica, tanto che il relativo provvedimento non viene notificato all'iscritto ma comunicato con una semplice lettera del Presidente per ciò, seguendo il dato testuale, si è rilevato che la prima dichiarazione formale dell'accertamento di una mancanza è la censura, il cui relativo provvedimento è, al contrario, notificato all'interessato.

La giurisprudenza ha invece ritenuto la nullità dell'avvertimento (CNF 12 settembre 1987, n. 76 CNF, 6 ottobre 1999, n. 152; CNF 20 aprile 2012, n. 72) dato con una semplice lettera del Presidente del Consiglio dell'Ordine, in quanto anche l'avvertimento è pena disciplinare ed il relativo provvedimento deve essere necessariamente notificato all'incolpato previa deliberazione del Consiglio, che deve seguire le regole dettate, per tale procedimento, degli artt. 47 e seguenti del R.d. 22 gennaio 1934 n. 37.



risultare oscurata senza motivo qualora venisse esclusa la sua responsabilità, e dall'altro la collettività, al fine di non orientarne e fuorviarne le scelte in presenza di provvedimenti non definitivi.

La norma infine non specifica se debbano essere annotati i provvedimenti adottati a seguito dell'entrata in vigore del DPR o anche quelli adottati precedentemente. L'art. 12, comma 1 stabilisce che “(...*omissis*) le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso”. Del chè per la direzione cui sembra volerci condurre l'articolo citato, si può sostenere che andranno annotati i soli provvedimenti disciplinari adottati a seguito della entrata in vigore del regolamento (pubblicato nella G.U. n. 189 del 14.8.2012).

Per quanto concerne la durata nel tempo dell'annotazione, la norma nulla dispone, non chiarendo se debba permanere unicamente per il periodo dell'eventuale sanzione o anche successivamente. Ciò induce a ritenere che la durata sia indefinita nel tempo.

La norma non prevede neppure la possibilità che il Consiglio di disciplina disponga la non menzione del provvedimento disciplinare in presenza di particolari requisiti: in assenza di una previsione normativa in tal senso, non si ritiene possibile ricavare tale potere in via analogica a quanto previsto dall'art. 175 c.p., e considerati inoltre i problemi intersoggettivi che ne deriverebbero, in quanto il Consiglio di disciplina dovrebbe imporre al COA un *non facere*, ovvero la non annotazione del provvedimento.

3. L'Albo unico nazionale

Certamente, la previsione di un Albo unico nazionale reca in sé la ratio funzionale ad una migliore organizzazione e gestione delle informazioni contenute negli albi, intesi come banche dati. E' da ritenere che ove dovesse rilevarsi una discrasia di dati tra l'Albo unico e gli albi territoriali farà fede, a completezza e correttezza delle informazioni, il Consiglio dell'Ordine competente alla originaria annotazione.

Il termine “senza indugio” per l'inoltro per via telematica all'albo nazionale, tenuto per quanto riguarda la professione forense dal CNF, è da ritenere voglia imporre un compito di aggiornamento costante di tutti i provvedimenti adottati dai Consigli territoriali e ormai divenuti irretrattabili per quanto si è detto con riferimento alle sanzioni disciplinari applicate.

4. Conclusioni



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

- 1) Viene istituito un Albo unico nazionale, tenuto dal Consiglio nazionale forense, formato dall'insieme degli albi territoriali, contenente i dati di ciascun iscritto;
- 2) La nuova norma richiede l'annotazione di tutti i provvedimenti adottati in esito del procedimento disciplinare (avvertimento e censura, sospensione, cancellazione e radiazione);
- 3) L'annotazione non comprende i provvedimenti di sospensione cautelare, in quanto non sono provvedimenti disciplinari;
- 4) Dovranno essere annotati i provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del regolamento;
- 5) I provvedimenti disciplinari da annotare devono essere esecutivi ed adottati sulla base di un provvedimento definitivo, ovvero non più soggetti ad impugnazione;
- 6) Non può disporsi la "non menzione" della sanzione in difetto di una previsione espressa in tal senso.



Sulla permanenza del potere di opinamento parcelle in capo ai COA e sui relativi criteri di giudizio.

1. Deve escludersi che l'abrogazione delle tariffe determini il venir meno del potere del COA di esprimersi sulla congruità della parcella. L'art. 9 del D.L. n. 1/12, come convertito dalla legge n. 27/12 dispone, ai commi 1 e 5, unicamente l'abrogazione di ogni riferimento alle tariffe per la determinazione del compenso. Ora, in alcuna delle disposizioni che istituiscono o presuppongono il potere di opinamento parcelle da parte dei COA si fa riferimento alle tariffe come parametro di valutazione: di conseguenza, né l'art. 2233 c.c., né l'art. 636 c.p.c., né soprattutto l'art. 14, lett. d) del R.D.L. n. 1578/33 – che tale potere istituisce – devono ritenersi abrogati. La funzione di opinamento è mantenuta, così come restano ferme le previsioni che a tale funzione fanno riferimento come fattore ausiliario nel procedimento di liquidazione giudiziale del compenso: cambia, piuttosto, il parametro di giudizio, con le precisazioni seguenti.

Nei procedimenti di rilascio di pareri di congruità, il COA dovrà fare riferimento alle tariffe, se il relativo procedimento è stato instaurato prima del 23 luglio 2012 (data di scadenza del periodo di applicabilità transitoria delle tariffe ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12, come mod. in sede di conversione). Analogamente a ciò che avviene in tema di applicazione nel tempo delle norme processuali, ed in virtù del generale principio di non retroattività della legge (art. 10 disp. prel. c.c.), deve ritenersi, infatti, che i procedimenti di opinamento instaurati sotto la vigenza delle abrogate tariffe continuino ad essere disciplinati, anche con riferimento al parametro di giudizio, dalla normativa vigente al momento della loro instaurazione.

Per quanto concerne le attività condotte successivamente all'abrogazione delle tariffe, permanendo la funzione di opinamento, il COA **può** fare riferimento ai parametri ministeriali, pur non essendo a ciò obbligato.

Tale conclusione è avvalorata, in particolare, dalla circostanza che il potere di opinamento COA è strettamente collegato alla liquidazione giudiziale del compenso (cfr. artt. 2233 c.c., 636 c.p.c., ma anche l'art. 59, ultimo comma, del R.D.L. n. 1578/33) ed è dunque ragionevole ipotizzare che Consiglio dell'Ordine ed organo giurisdizionale facciano riferimento, almeno in parte, ai medesimi parametri di giudizio.

D'altro canto il COA, per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 4 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.), al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto.

I nuovi “parametri”, infatti, operano unicamente in via sussidiaria – e non vincolante - per il caso di mancato accordo tra le parti (cfr. art. 1, commi 1 e 7, D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 recante i parametri): la concorde volontà delle parti in ordine alla determinazione del



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

compenso o di parte di esso deve ritenersi pertanto sempre prevalente rispetto ai parametri, ove espressa o desumibile secondo i consueti canoni interpretativi (artt. 1362 ss. c.c.).

2. Quanto alla questione se l'obbligo di preventivo si applichi anche ai rapporti in corso alla data del 24 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 1/12), tale eventualità deve essere, a stretto rigore esclusa: il preventivo, per sua natura, attiene infatti ad una fase antecedente la stipula del contratto d'opera professionale. Resta invece nella piena disponibilità delle parti la diversa ipotesi di rinnovazione del contratto d'opera – per la parte di prestazione professionale ancora non svolta – secondo i nuovi criteri di determinazione del compenso.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

I PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELL'AVVOCATO LE CRITICITÀ E I VIZI DEL DM 20 LUGLIO 2012 N. 140

Premessa.

L'art. 9 del decreto legge 1/2012, conv. in legge n. 27/2012 dispone l'abrogazione delle tariffe professionali vigenti e l'adozione di parametri tramite decreto ministeriale, ciò al fine di consentire la liquidazione giudiziale dei compensi.

I parametri adottati con DM 140/2012, dal punto di vista funzionale, altro non sono che un sistema tariffario indicante un insieme di valori di riferimento cui in primo luogo il giudice, ma anche i privati, potranno fare riferimento (è stata infatti rimossa, per la sua evidente irrazionalità la disposizione che vietava di utilizzare i parametri nei rapporti tra privati¹⁰) per determinare il compenso. A seguito della legge 248/2006 (cd. Bersani), infatti, una volta rimossa l'inderogabilità dei minimi, anche le tariffe forensi non indicavano altro che valori di riferimento per consentire di determinare il compenso, ferma restando la sua libera determinazione sulla base della volontà delle parti. Al di là dei nominalismi, dunque, è evidente una sostanziale equivalenza di tariffe e parametri, sul piano della loro comune funzione. Del resto, si consideri che nella parte normativa della bozza di decreto in commento sono esposte regole di liquidazione, di determinazione del valore della controversia, etc. in tutto e per tutto simili, se non identiche, a quelle contenute nella parte normativa del DM 127/2004 col quale sono state approvate le tariffe forensi.

Quest'ultime, poi, pur formalmente abrogate, resteranno applicabili anche dopo il termine del periodo transitorio limitatamente ai diritti per le prestazioni rese prima della loro abrogazione, giusta l'insegnamento della Corte di Cassazione secondo cui *“il giudice, quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita”* (Cass. 8160/2001). Quanto sopra in base all'assorbente argomentazione che *“gli onorari di avvocato, in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, devono essere liquidati in base alla tariffa in vigore nel momento in cui l'opera complessiva è stata condotta a termine, con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale”* (Cass. 1010/1996; Id. 6275/ 1988).

¹⁰ Nella versione originaria del decreto veniva sanzionata con la nullità di protezione ex art. 36 D. Lgs. n. 206/05 l'utilizzazione dei parametri nei contratti tra professionista e consumatore o microimpresa, nullità relativa tuttavia espunta dal Senato in sede di conversione. È infatti prevalsa la ragionevolezza: sull'ansia di non far rientrare dalla finestra del parametro le tariffe appena uscite dalla porta (dell'abrogazione) il Governo aveva infatti introdotto una misura francamente bizzarra: le parti non potevano riferirsi ai parametri nell'ambito della loro autonomia privata, ma in caso di controversia, il giudice avrebbe dovuto impiegare quegli stessi parametri che le parti avevano avuto il divieto, a pena di nullità, di richiamare! Deve ritenersi dunque che resti pienamente legittimo e rimesso all'autonomia contrattuale il ricorso ai parametri nei contratti tra professionista e cliente. Il ricorso ai parametri, inoltre, può rivelarsi di utilità nella prevenzione del contenzioso, dal momento che professionista e cliente anticipano in sede di pattuizione del compenso i criteri di valutazione della prestazione che saranno eventualmente utilizzati dal giudice.



Di diverso, ora, oltre al procedimento di elaborazione dei parametri che muove da un'iniziativa ministeriale, vi è che la determinazione puntuale dei valori numerici esposti nelle tariffe era frutto di un'attenta istruttoria con puntuale giustificazione, a differenza dei parametri laddove i numeri paiono frutto di determinazione apodittica, priva di qualsiasi pur minima giustificazione e senza alcun aggancio con i valori delle precedenti tariffe.

Anzi, l'obiettivo che traspare in modo evidente dall'analisi dei risultati economici cui l'applicazione dei parametri conduce, è quello della **diminuzione quantitativa del compenso di spettanza dell'avvocato**, come si evince con chiarezza dal confronto dei risultati ottenibili applicando alle stesse attività professionali vecchie tariffe e nuovi parametri.

Senonché non è questo l'obiettivo che il legislatore intendeva perseguire con l'introduzione della categoria *logico/giuridica* dei parametri, sibbene l'altro – del resto evidenziato e richiamato nella parte relativa all'analisi dell'impatto della nuova regola – consistente nel favorire la prevedibilità dei costi del servizio e, per tal via, la stipula di accordi per la determinazione del compenso tra professionista e cliente. Si tratta, perciò, di un obiettivo *eccentrico* rispetto a quanto previsto dallo stesso legislatore, traducibile nel **vizio di eccesso di potere: il dm 140/2012 produce un abbattimento dei compensi degli avvocati che esorbita dalle finalità fissate dalla fonte primaria.**

IN PARTICOLARE: LE CRITICITÀ RISCONTRATE

1. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione.

Le tabelle A e B allegate alla bozza e riferite al compenso degli avvocati presentano dei valori monetari qualificati come espressivi di un valore medio di liquidazione, soggetti ad aumento o diminuzione da parte del giudice; essi si collegano ad un determinato scaglione e sono riferiti a macrofasi processuali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisoria, fase esecutiva).

Non vi è traccia di una benché minima motivazione che consenta di apprezzare in quale modo il ministero sia giunto ad indicare un determinato valore piuttosto che un altro.

Oltre che i valori monetari dei parametri, del tutto immotivate si presentano le scelte condotte con riferimento alla rimodulazione degli scaglioni di valore, il cui andamento, ovviamente, incide fortemente sui valori dei parametri. I "vecchi" scaglioni di valore furono verificati puntualmente dal Consiglio di Stato, tanto che il ministero dovette poi riprodurre gli scaglioni della tariffa previgente (1994) senza operare arrotondamenti giacché questi, facendo in molti casi "scattare prima" lo scaglione successivo, potevano produrre ingiustificati aumenti tariffari.

2. Eccesso di potere per sviamento; violazione di legge (art. 2233 cc; art. 9, co. 4, d.l. 1/2012)

Se non è dato rintracciare alcuna motivazione circa il modo in cui si è arrivati alla determinazione degli importi, è tuttavia evidente *ictu oculi* che l'operazione complessiva compiuta dall'ufficio legislativo del ministero ha avuto come unico obiettivo l'*abbattimento* sistematico dei valori di cui alla precedente tariffa forense del 2004. Un *abbattimento* immotivato, ingiustificato, e del tutto incoerente – come in premessa si è detto – con gli obiettivi del provvedimento: che



consistono in una semplificazione del sistema in funzione di una maggiore trasparenza, non certo in una mortificazione del reddito degli avvocati.

Del resto tutto ciò contraddice sia l'art. 2233 c.c., secondo cui il compenso deve essere adeguato all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, sia lo stesso art. 9 D.L. 1/2012 che richiama ancora l'importanza dell'opera.

Si riporta qui di seguito un esempio dell'*abbattimento indiscriminato*.

Per le cause civili avanti il tribunale ordinario di valore compreso tra € 25.001,00 ed € 50.000,00, l'applicazione della tariffa civile del 2004 a VALORI MEDI (cioè media matematica fra minimi e massimi, ovvero minimo + massimo : 2) dà i seguenti risultati:

- fase di studio: diritti 285, onorari 925, totale 1210 + 12.5% = 1361 contro 1200 degli attuali parametri;
- fase introduttiva: 285 + 418 = 703 + 12.5% = 790 contro 600;
- fase istruttoria: 760 + 1960 = 2720 + 12.5% = 3060 contro 1200;
- fase decisoria: 570 + 1630 = 2200 + 12,5% = 2475 contro 1500.

Fortemente penalizzati risultano, poi, i giudizi dinanzi al giudice di pace: ciò rileva particolarmente nelle cause di risarcimento danni per la circolazione di veicoli; con la liquidazione di importi irrisori a favore del professionista l'obiettivo che qui si intende perseguire è quello di scoraggiare ogni iniziativa volta a tutelare i diritti del danneggiato favorendo obiettivamente, al contrario, le compagnie assicurative.

3. Eccesso di potere per disparità di trattamento.

È davvero singolare verificare come l'abbattimento sistematico degli importi sia stato trattamento riservato agli avvocati, ma non ai commercialisti.

La tabella C relativa ai compensi dei commercialisti reca infatti valori grosso modo analoghi a quelli del DM 2 settembre 2010, n. 169 di approvazione delle tariffe di quest'ultimi.

Basti pensare come i parametri previsti per la liquidazione di incarichi di consulenza tributaria, contenuti nel riquadro 10.3 della Tabella C, relativa all'art. 28, comma 3 del regolamento, riprendano esattamente le percentuali stabilite dall'art. 49 del DM 169/2010.

Lo stesso può dirsi anche in relazione alla liquidazione di aziende (art. 20 e riquadro 2 del regolamento), ove si riprendono le percentuali già previste in precedenza, nonostante gli incrementi per scaglione di valore fossero maggiori.

4. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'art. 1, comma 6, nella parte in cui non prevede un obbligo di motivazione in capo al giudice che si discosti dai parametri nella liquidazione dei compensi dei professionisti.

Il primo comma dell'art. 1 dispone che l'organo giurisdizionale “ (...) applica, in difetto di accordo tra le parti, anche analogicamente le disposizioni del presente decreto”. Il 6° comma aggiunge però che le soglie numeriche indicate non sono in nessun caso vincolanti.

Si dovrebbe quantomeno aggiungere che il giudice che si discosti significativamente dai parametri dovrebbe adeguatamente motivare le ragioni di fatto e/o di diritto che lo hanno portato alla diversa determinazione. In caso contrario i parametri resteranno lettera morta ed i giudici potranno liquidare in modo anche del tutto arbitrario.



5. Eccesso di potere nell'articolazione delle fasi (travisamento).

L'art. 4 comma 1 realizza un chiaro travisamento allorquando afferma che l'attività giudiziale civile, amministrativa e tributaria si distingue nelle fasi di studio della controversia, di introduzione del procedimento, istruttoria, decisoria, esecutiva. In particolare la fase esecutiva viene contemplata come un momento necessario dell'attività giudiziale, mentre è noto che si tratta di una procedura autonoma, che si attiva solo se la parte soccombente non si adegua alla sentenza (così era regolata nella tariffa del 2004). In questo modo le tabelle contemplano tutte una fase che in realtà nella maggior parte dei casi non ha modo di realizzarsi, cosicché il compenso stabilito per l'attività difensiva correlata è solo figurativamente attribuito all'avvocato.

6. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riferimento alla riduzione della metà dei compensi stabiliti per le controversie di lavoro non oltre i 1000 euro ed in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo.

Gli artt. 8 e 9 della bozza dispongono una riduzione drastica dei compensi per le controversie di lavoro fino a 1000,00 euro, e per quelle in materia di indennizzo da irragionevole durata del processo. Anche in questi casi non è possibile ravvisare alcuna motivazione al riguardo: non si vede perché non si dovrebbe applicare il criterio generale basato sulla complessità e quantità delle questioni trattate.

7. Eccesso di potere per irragionevolezza e difetto di motivazione con riguardo alla riduzione del compenso dell'avvocato del soccombente in caso di responsabilità aggravata e pronunce in rito.

L'art. 10 della bozza dispone una drastica riduzione, pari alla metà, del compenso dovuto al difensore del *soccombente* nei casi di responsabilità processuale aggravata (di cui all'art. 96 c.p.c.), nonché d'inammissibilità, improponibilità, o improcedibilità della domanda.

In primo luogo occorre sottolineare che la previsione accosta irragionevolmente ipotesi del tutto diverse: da un lato le fattispecie di responsabilità aggravata, che presuppongono un accertamento della responsabilità della parte; e dall'altro i casi di definizione della controversia con una pronuncia di rito.

Secondariamente va detto che spesso inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità non sono esiti del tutto ipotizzabili (almeno con un ragionevole margine di certezza) sin dal momento della domanda (si pensi a disposizioni di legge difficilmente interpretabili, oscure, ambigue).

Molto spesso, poi, anche là dove (ad es.) l'inammissibilità può essere ragionevolmente ipotizzata, la proposizione in concreto della domanda risponde ad un'esigenza fondamentale di tutela del diritto costituzionale di difesa; di più, in alcuni casi si tratta di soddisfare un interesse dell'Ordinamento.

8. Eccesso di potere per irragionevolezza in relazione allo scaglione di valore superiore ad euro 1.500.000.

Mentre la tariffa 2004 prevedeva due ulteriori scaglioni per i valori superiori ad euro 1.500.000 e li sviluppava adeguatamente, oltre a prevedere uno scaglione residuale in grado di condurre al calcolo degli onorari qualsiasi fosse stato il valore di causa, con l'applicazione di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

coefficienti specifici, ora i parametri si fermano alle cause di valore fino ad euro 1.500.000, bloccando quindi lo sviluppo necessario dei compensi. Con il che si concreta una evidente irragionevolezza, perché l'andamento dei compensi viene artificiosamente bloccato allo scaglione di valore compreso tra euro 500.000 ed euro 1.500.000, anche per cause di valore molto superiore. È bene ricordare che il previgente sistema tariffario prevedeva, piuttosto, per le cause di elevato valore criteri di sviluppo degli onorari per cui questi crescevano in modo meno che proporzionale al valore della causa, ma comunque realizzando un maggior guadagno, conformemente al canone generale della correlazione del compenso al valore ed alla importanza della controversia, confermato anche dall'art. 4, comma 2 degli attuali parametri.

9. Eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione ed irragionevolezza in relazione alla tabella B relativa all'attività giudiziale penale.

Anche per quanto attiene il giudizio penale, si possono svolgere le medesime osservazioni già svolte per il giudizio civile.

In particolare, emerge che il parametro previsto per la fase di studio è di gran lunga inferiore al valore medio ricavabile dall'applicazione della tariffa del 2004 tenendo conto degli atti che statisticamente vengono compiuti in questa fase.



Allegato 1.

Simulazioni di compensi calcolati secondo la tariffa forense (DM 127/2004) paragonati a compensi calcolati secondo la bozza di parametri.

GIUDICE DI PACE

Valore controversia: fino a 5.000,00

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
FASE DI STUDIO	340,00	410,00	480,00	300,00
FASE INTRODUTTIVA	347,00	402,00	457,00	150,00
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e 2 udienze	591,00	663,50	736,00	300,00
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica	660,00	812,50	965,00	400,00

Valutazione: i parametri ministeriali stabiliscono degli importi nettamente inferiori alle vecchie tariffe minime (circa il 50% il meno!!!) in tutte le fasi del giudizio dinanzi al giudice di pace, con importi irrisori, quasi a realizzare un favore nei confronti delle compagnie assicurative.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

TRIBUNALE ORDINARIO

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: domanda introduttiva, memorie istruttorie, assunzione mezzi istruttori, tre udienze, conclusionali e replica, precisazione conclusioni.

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
FASE DI STUDIO	663,00	1.210,50	1.758,00	1.200,00	Riprende la tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	459,00	706,50	954,00	600,00	Sotto la tariffa media
FASE ISTRUTTORIA 3 memorie e udienze	1.544,00	2.721,50	3.899,00	1.200,00	Sotto la tariffa minima
FASE DECISORIA 1 conclusionale e replica	1.548,00	2.773,00	3.998,00	1.500,00	Sotto la tariffa minima

Valutazione: mentre nella fase di studio i parametri ministeriali riprendono l'importo medio delle vecchie tariffe, per quanto concerne le fasi ulteriori i nuovi parametri si attestano al di sotto della tariffa media (fase introduttiva) e ben al di sotto della tariffa minima nelle ultime due fasi.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

CORTE D'APPELLO

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, due memorie, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	763,00	1.448,00	2.133,00	1.440,00	Sotto la tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	529,00	884,00	1.239,00	720,00	Sotto la tariffa media
FASE ISTRUTTORIA 2 memorie e udienze	1.494,00	2.836,50	4.179,00	1.440,00	Sotto la tariffa minima
FASE DECISORIA	1.243,00	2.233,00	3.223,00	1.500,00	Di poco superiore alla tariffa minima

Valutazione: i parametri ministeriali si attestano al di sotto delle abrogate tariffe, al valore medio, nella fase di studio ed istruttoria, mentre risultano sostanzialmente identiche (di valore poco inferiore o superiore) alle vecchie tariffe minime nelle fasi istruttoria e decisoria.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

CASSAZIONE E MAGISTRATURE SUPERIORI

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
FASE DI STUDIO	833,00	1.578,00	2.323,00	1.600,00	Di poco superiore alla tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	966,00	1.711,00	2.456,00	1.000,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE DECISORIA	1.657,00	2.899,50	4.142,00	1.900,00	Superiore alla tariffa minima, ma molto lontano dalla tariffa media

Valutazione: nei giudizi dinanzi alla Cassazione ed alle altre magistrature superiori, i parametri ministeriali si attestano sugli importi delle vecchie tariffe del 2004. Mentre nella fase di studio l'importo è di poco superiore alla tariffa media, nelle altre fasi si tratta di un importo lievemente più alto rispetto alla tariffa minima, ma ben lontano dalle tariffe medie.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

TAR

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione (esclusa istanza di sospensiva)

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	758,00	1.440,50	2.123,00	1.440,00	Identico alla tariffa media
FASE INTRODUTTIVA	649,00	1.179,00	1.709,00	720,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE ISTRUTTORIA	1.314,00	2.599,50	3.884,00	1.440,00	Di poco superiore alla tariffa minima
FASE DECISORIA	1.243,00	2.233,00	3.223,00	1.500,00	Superiore alla tariffa minima ma lontano dalla tariffa media

Valutazione: nei giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi di primo grado, fatta eccezione per la fase di studio, ove si riprende lo stesso importo previsto dalla tariffa media, nelle fasi ulteriori si riprendono le tariffe minime, con un aumento di carattere lievissimo.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

CORTE COSTITUZIONALE - ORGANI DI GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE

Valore controversia: da 25.000,01 a 50.000,01

Causa tipo: ricorso, memoria, udienza di discussione

	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI (+20%)	
FASE DI STUDIO	1.113,00	2.733,00	4.353,00	1.700,00	Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004
FASE INTRODUTTIVA	839,00	1.919,00	2.999,00	1.100,00	Inferiore alla media tra tariffa minima e media del 2004
FASE DECISORIA	2.058,00	4.758,00	7.458,00	2.000,00	Inferiore alla tariffa minima 2004

Valutazione: nei procedimenti dinanzi alla Corte costituzionale ed agli organi di giustizia sovranazionale, i parametri ministeriali hanno tenuto conto delle vecchie tariffe, operando una drastica riduzione della tariffa media nelle fasi di studio ed introduttiva. Si rileva, infatti, che gli importi previsti dal Ministero risultano inferiori alla media aritmetica delle vecchie tariffe minime e medie. Per quanto concerne la fase decisoria, che comprende tra le altre attività la precisazione di conclusioni, memorie illustrative e la discussione orale, la riduzione operata risulta ancora più drastica, se si tiene conto che i parametri riducono l'importo delle tariffe minime del 2004.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE

SCAGLIONE	MINIMO 2004	MEDIO 2004	MASSIMO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI	
Fino a 5.000 euro	374,00	429,00	484,00	50-700 euro	
Da 50.0001 a 500.000 euro	1.287,00	1.654,50	2.022,00	400-2000 euro	
Da 500.001 a 1.500.000	1.961,00	2.701,00	3.441,00	1.000-2500 euro	

Valutazione: in relazione ai compensi dovuti per i procedimenti di ingiunzione, i parametri ministeriali anziché prevedere un valore medio di liquidazione, offrono al giudice un range di importi, quasi si trattasse delle vecchie tariffe minime e massime. L'importo più basso è di gran lunga inferiore alle tariffe minime; l'importo più alto risulta superiore alle tariffe massime solamente per le controversie di valore più modesto (sino a 5.000,00 euro).



PRECETTO

SCAGLIONE	TARIFFE 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
Fino a 5.000 euro	172,00 - 387,00	20-100 euro
Da 50.0001 a 500.000 euro	387,00 - 1.259,00	150-300 euro
Da 500.001 a 1.500.000	1.259,00 – 1.585,00	400-600 euro
Oltre 1.500.000	1.585,00 – 2.149,00	700-900 euro

Valutazione: in relazione ai compensi per l'atto di precetto i parametri provvedono a riduzioni rilevanti, a tratti drastiche: anche qui si stabiliscono dei valori minimi e massimi entro cui il giudice potrà effettuare la liquidazione; tuttavia, si rileva che gli importi massimi liquidabili sono di gran lunga inferiori agli importi minimi previsti dalle vecchie tariffe.



ATTIVITA' GIUDIZIALE PENALE – GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE

	MEDIO 2004	PARAMETRI MINISTERIALI
FASE DI STUDIO	629,2	360,00
FASE INTRODUTTIVA	514,8	720,00
FASE ISTRUTTORIA	772,2	1080,00
FASE DECISORIA	1072	1080,00
FASE ESECUTIVA	500,5	24 (per ogni ora)

Valutazione: nell'attività giudiziale penale dinanzi al GIP o al GUP, relativamente alla fase di studio, si nota un rilevante scostamento rispetto alle vecchie tariffe medie, mentre non sembrerebbero sussistere differenze sostanziali in relazione alla fase decisoria. Si sottolinea, tuttavia, che la possibilità per il giudice di discostarsi dai parametri indicati risulta estremamente ampia, e potrebbe comportare differenze rilevanti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Le modifiche apportate al codice di procedura civile in materia di appello e di ricorso per cassazione

**(Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese,
convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134)**

SOMMARIO: **1.** Nuove ipotesi di inammissibilità dell'appello artt. (342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436-bis, 447-bis c.p.c.). **1.2.** Limitazione alla produzione di prove (art. 345 c.p.c.). **2.** Modifiche ai motivi di ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.). **3.** L'appello avverso l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione (702-quater). **4.** Il testo delle disposizioni modificate.

1. Nuove ipotesi di inammissibilità dell'appello (artt. 342, 348-bis, 348-ter, 383, 434, 436-bis, 447-bis)

Le nuove ipotesi di inammissibilità dell'appello contemplate dal c.d. "decreto sviluppo" (d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. 134/2012) **si applicano ai giudizi di appello introdotti** con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (11 agosto 2012), ossia **a partire dall'11 settembre 2012.**

Si tratta di modifiche che interessano tanto il giudizio di **cognizione ordinaria** che quello del **lavoro** nonché, in forza della disposizione di cui all'art. 447-bis, le **controversie in materia di locazione, comodato e affitto.**

a) In primo luogo, a tenore dell'art. **342 c.p.c.**, si onera l'appellante di "motivare" l'appello indicando - a pena di inammissibilità **1)** le «parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado»; **2)** «l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

Anche se la giurisprudenza era già giunta a ritenere necessario che l'appello fosse formulato sulla base di specifici motivi di censura della sentenza di prime cure, l'innovazione in commento trasforma l'orientamento in un requisito di contenuto forma dell'atto introduttivo - alquanto stringente - capace di determinarne l'inammissibilità. Quest'ultima, a differenza che per la fattispecie prevista dagli artt. 348 -bis e -ter, verrà dichiarata con sentenza.

b) Di notevole impatto, sono, **in secondo luogo**, le modifiche apportate con i novelli artt. 348-bis e ter c.p.c. Dette disposizioni introducono un **vero e proprio "filtro" per la proposizione dell'appello** ancorato ad un requisito assolutamente labile e incerto individuato nella non «ragionevole probabilità di accoglimento» dello stesso.



Ove, dunque, il giudice d'appello ritenga che l'impugnazione non abbia «**ragionevole probabilità di essere accolta**» ne dichiarerà l'**inammissibilità con ordinanza**, spogliandosi della causa. In tal caso, **la decisione di primo grado sarà ricorribile per cassazione**. Nel caso di impugnazione presumibilmente fondata, al contrario, la controversia verrà trattata *more solito* senza bisogno di assumere provvedimenti intermedi. In caso di accoglimento dell'impugnazione da parte della suprema Corte, la causa proseguirà secondo le norme del giudizio di rinvio (art. 383).

Il nuovo “filtro” non trova applicazione

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma, ossia nel caso di intervento obbligatorio del pubblico ministero;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-*quater*, ossia riguarda una controversia decise secondo le forme del procedimento sommario di cognizione.

L'assoluta discrezionalità del giudice nella valutazione della trattazione dell'appello appare tanto chiara quanto odiosa anche in considerazione della circostanza per cui le possibili censure in cassazione alla decisione di primo grado risultano più limitate rispetto a quanto avvenuto fin qui. Difatti, come si vedrà *infra*, il rilievo del difetto di motivazione in cassazione viene drasticamente ridimensionato, se non del tutto azzerato. Ma non solo. A norma dell'art. 348-*ter*, quarto comma, «quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione [...] può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360», non perciò per il numero 5.

c) **Infine** va considerato che la limitazione ai motivi di ricorso per cassazione appena vista, a tenore del quinto comma dell'art. 348-*ter*, si applica anche nel caso in cui la sentenza di appello rigetti l'impugnazione e confermi la pronuncia di primo grado gravata.

1.2. Limitazione alla produzione di prove (art. 345 c.p.c.).

Gravemente limitativa delle potenzialità dell'appello è altresì la modifica apportata al terzo comma dell'art. 345 c.p.c. con riferimento alle nuove prove ammissibili. Viene, difatti, soppressa la possibilità per il collegio di ammettere i nuovi mezzi di prova e i documenti ritenuti «indispensabili ai fini della decisione della causa», con la conseguenza che l'unico margine per l'integrazione probatoria risulta affidato alla ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore.

Lungi dal costituire un inutile orpello, la disposizione previgente, rimessa al prudente apprezzamento del giudice collegiale ed utilizzata *cum grano salis*, consentiva all'appello di svolgere un'effettiva funzione di “miglioramento” della decisione consentendo l'acquisizione di strumenti di prova dotati «di un'influenza causale non soltanto rilevante, ma determinante nella soluzione finale della controversia» (C. Stato, 10 novembre 2011, n. 5943). In mancanza di tale garanzia – ad opinione del Supremo collegio – si giunge a «snaturare il giudizio di primo grado, che finirebbe con lo svolgersi sulla base di elementi parziali» (Cass. civ., ord., 6 marzo 2012, n. 3506).



2. Modifiche ai motivi di ricorso per cassazione (art. 360 c.p.c.)

Il c.d. “decreto sviluppo” interviene, riscrivendolo, sull’art. 360, 1° comma n. 5 che – a partire dall’11 settembre p.v., non consentirà più di censurare in cassazione la decisione «per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione», norma che dotava di effettiva sanzione il precetto costituzionale di cui all’art. 111 Cost. secondo il quale «tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati». In vece, la nuova formulazione della disposizione consente di sottoporre all’attenzione della Corte l’«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Si tratta, come si vede, di un vizio più simile all’omissione di pronuncia o finanche all’errore revocatorio. La previsione ha la critica unanime della dottrina processualistica.

3. L’appello avverso l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione (702-quater).

Il testo di legge in commento interviene, altresì, sul giudizio di appello avverso la decisione resa in seguito al giudizio sommario di cognizione. Anche in questo caso si tratta di innovazione limitativa del diritto di difesa e particolarmente grave nel quadro generale del rito introdotto nel 2009. Difatti, le nuove prove ammissibili in appello divengono soltanto quelle «indispensabili» a fronte del precedente riferimento alla rilevanza delle stesse. L’impatto, come accennato, è di tutta evidenza. La legittimità costituzionale di un procedimento di cognizione di primo grado deformalizzato e fondato su di un’istruzione semplificata e rimessa alle valutazioni del giudice passa, difatti, per la previsione di un’impugnazione “aperta”, ossia attraverso il recupero della cognizione piena e del possibile completamento del quadro probatorio in grado di appello. La modifica in commento, come è chiaro, elimina tali condizioni.

4. Il testo delle disposizioni modificate¹¹.

ART. 342 (FORMA DELL’APPELLO)

I. L’appello si propone con citazione contenente ~~[l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione nonché]~~ le indicazioni prescritte dall’articolo 163. **L’appello deve essere motivato. La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità:**

1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;

¹¹ In **grassetto** le modifiche apportate, in ~~[grassetto barrato]~~ riportato tra parentesi quadre le soppressioni e le abrogazioni.



2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

II. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis.

ART. 345 (DOMANDE ED ECCEZIONI NUOVE)

I. Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

II. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

III. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo ~~[che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero]~~ che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

ART. 348 BIS. – (INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO)

I. Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta.

II. Il primo comma non si applica quando:

a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'articolo 70, primo comma;

b) l'appello è proposto a norma dell'articolo 702-quater.

ART. 348 TER. (PRONUNCIA SULL'INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO)

I. All'udienza di cui all'articolo 350 il giudice, prima di procedere alla trattazione, sentite le parti, dichiara inammissibile l'appello, a norma dell'articolo 348-bis, primo comma, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi. Il giudice provvede sulle spese a norma dell'articolo 91.

II. L'ordinanza di inammissibilità è pronunciata solo quando sia per l'impugnazione principale che per quella incidentale di cui all'articolo 333 ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 348-bis. In mancanza, il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni comunque proposte contro la sentenza.

III. Quando è pronunciata l'inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell'articolo 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla



comunicazione o notificazione, se anteriore, dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità. Si applica l'articolo 327, in quanto compatibile.

IV. Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 360.

V. La disposizione di cui al quarto comma si applica, fuori dei casi di cui all'articolo 348-bis, secondo comma, lettera a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado.

ART. 360 (SENTENZE IMPUGNABILI E MOTIVI DI RICORSO)

I. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione:

- 1) per motivi attinenti alla giurisdizione;
- 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
- 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
- 4) per nullità della sentenza o del procedimento;
- 5) per ~~{omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione}~~ omesso esame circa un fatto ~~{controverso e}~~ **decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.**

II. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le parti sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3).

III. Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità di riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio.

IV. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

ART. 383 (CASSAZIONE CON RINVIO)

I. La Corte, quando accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli richiamati nell'articolo precedente, rinvia la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

II. Nel caso previsto dall'art. 360, secondo comma, la causa può essere rinviata al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello al quale le parti hanno rinunciato.



III. La Corte, se riscontra una nullità del giudizio di primo grado per la quale il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere le parti al primo giudice, rinvia la causa a quest'ultimo.

IV. Nelle ipotesi di cui all'articolo 348-ter, commi terzo e quarto, la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 382, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull'appello e si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo terzo, capo terzo, sezione terza.

ART. 434 (DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO)

I. Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:

1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dai giudice di primo grado;

2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

II. Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della corte di appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

ART. 436-BIS (INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO E PRONUNCIA)

I. All'udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter

ART. 447 BIS (NORME APPLICABILI ALLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LOCAZIONE, DI COMODATO E DI AFFITTO)

I. Le controversie in materia di locazione e di comodato di immobili urbani e quelle di affitto di aziende sono disciplinate dagli articoli 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, primo comma, 422, 423, primo e terzo comma, 424, 425, 426, 427, 428, 429, primo e secondo comma, 430, 433, 434, 435, 436, **436-bis**, 437, 438, 439, 440, 441, in quanto applicabili.

II. Sono nulle le clausole di deroga alla competenza.

III. Il giudice può disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ispezione della cosa e l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni, sia scritte che orali, alle associazioni di categoria indicate dalle parti.

IV. Le sentenze di condanna di primo grado sono provvisoriamente esecutive. All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo in pendenza del termine per il deposito della sentenza. Il giudice d'appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'efficacia esecutiva o l'esecuzione siano sospese quando dalle stesse possa derivare all'altra parte gravissimo danno.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

ART. 702-QUATER (APPELLO)

I. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene **[rilevanti] indispensabili** ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

Elenco Dossier pubblicati dall'Ufficio Studi al 5 settembre 2012

I dossier sono reperibili sul sito web del Consiglio nazionale forense, al seguente indirizzo:

<http://www.consiglionazionaleforense.it/site/home/pubblicazioni/studi-e-ricerche.html>

- Dossier n. **1/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia – 15 luglio 2011;
- Dossier n. **2/2011** – Gli avvocati italiani per la ripresa. Giustizia civile ed economia. II edizione riveduta ed ampliata – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **3/2011** – La manovra economica 2011 (decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Elementi di interesse per la professione forense – 26 luglio 2011;
- Dossier n. **4/2011** – La manovra economica *bis* 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148). Cosa cambia per l'avvocato – 6 ottobre 2011;
- Dossier n. **5/2011** – Decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). Sintesi dei contenuti, norme e disposizioni richiamate – 3 novembre 2011;
- Dossier n. **6/2011** – Professione, giustizia e crisi. Incontro con le componenti dell'Avvocatura. Il maxiemendamento al ddl A.S. 2968-2969 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)". Testo depositato al Senato il 9 novembre 2011 – 12 novembre 2011;
- Dossier n. **7/2011** – Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012. Le norme della legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" – 24 novembre 2011;

*I dossier dell'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense
n. 7/2012*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

- Dossier n. **8/2011** Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) – L’impatto sulle professioni. Bozza di analisi a prima lettura – 12 dicembre 2011;
- Dossier n. **9/2011** – Il decreto “Salva Italia” (decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). L’impatto sulle professioni – 27 dicembre 2011;
- Dossier n. **1/2012** – Il decreto-legge 22 gennaio 2012, n. 212 (disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile). Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 4 gennaio 2012;
- Dossier n. **2/2012** – Legge 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Le osservazioni dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 21 febbraio 2012;
- Dossier n. **3/2012** – Congresso Nazionale Forense Straordinario. Raccolta dei materiali congressuali a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 12 marzo 2012;
- Dossier n. **4/2012** – VII Congresso di aggiornamento giuridico forense. Materiali raccolti per la relazione inaugurale a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 15 marzo 2012;
- Dossier n. **5/2012** – Responsabilità civile dei magistrati. Art. 25 del Disegno Legge n. 3129. Dossier di documentazione e analisi a cura del Consiglio nazionale forense – 19 Marzo 2012.
- Dossier n. **6/2012** - Le professioni regolamentate nel decreto “cresci Italia”. Abrogazione delle tariffe, “parametri”, compenso, preventivo e tirocinio. Dossier di analisi e documentazione a cura dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense – 13 giugno 2012.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio studi

UFFICIO STUDI

Composizione

Ubaldo Perfetti (*Vice Presidente Consiglio Nazionale Forense e Consigliere Delegato all'Ufficio Studi*)

Giuseppe Colavitti (*Coordinatore*)

Gianluca Bertolotti

Carlo Bonzano

Marina Chiarelli

Nicola Cirillo

Riccardo Maria Cremonini

Silvia Izzo

Francesca Mesiti

Angelo Schillaci

Benedetta Sirgiovanni